

ARGOMENTI	DOMANDA	RISPOSTA
SEGGIO	È prevista, come da prassi consolidata, la funzione di supporto degli uffici con la presenza di personale al tavolo della commissione, vista l'esperienza elettorale dei componenti amministrativi dell'Ordine?	Il Presidente del seggio può chiedere il supporto e l'assistenza del personale amministrativo, laddove ne ravvisi la necessità. Il personale amministrativo non siede al tavolo del seggio ma può essere presente nella sala ove si svolgono le votazioni per fornire assistenza se richiesta.
	I componenti degli Uffici possono o devono collaborare fattivamente con la Commissione e praticamente verificare, come terzo verificatore, la corrispondenza della registrazione dei flussi dei votanti quale riferimento in caso di problemi di errata trascrizione o dimenticanza o errore, con controllo continuo delle rispondenze fra iscritti e votanti?	Il Presidente del seggio può avvalersi del personale amministrativo dell'Ordine per controllare la corrispondenza fra gli iscritti e i votanti.
	Spetta agli Uffici controllare la regolarità degli accessi alle votazioni qualora ci siano ancora le restrizioni degli accessi in relazione alle disposizioni per il Covid?	Il personale amministrativo può fornire un supporto a che vengano rispettate le norme di distanziamento sociale e tutte le misure legate al Covid nel momento in cui si accede all'Ordine. Fino alla costituzione del seggio tale competenza spetta al Presidente dell'Ordine uscente, dopo spetta al Presidente del seggio.
	È necessaria la presenza continuativa "in sede ordinistica" del Presidente dell'Ordine o di un suo delegato in tutti i giorni in cui si svolgono le votazioni e per l'intera tornata elettorale, nella sua veste di garante istituzionale?	Il Presidente dell'Ordine deve essere presente al momento della costituzione dell'Assemblea elettorale e fino alla costituzione del seggio. Infatti, qualora decorrano tre ore senza che sia stato possibile procedere alla costituzione del seggio deve dichiarare tale circostanza facendone menzione nel verbale e darne comunicazione agli iscritti attraverso avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.
	È riconosciuto al Presidente il ruolo di garanzia del buon svolgimento delle elezioni e della collaborazione degli Uffici in caso di problemi?	No, spetta al Presidente del seggio adottare ogni provvedimento utile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
	Il Presidente dell'Ordine ha per caso anche una funzione di controllo e responsabilità nel buon esito delle elezioni?	No, tali funzioni spettano al Presidente del seggio.
	In caso di difficoltà organizzative e gestionali il Presidente dell'Ordine ha, e svolge, un ruolo specifico	No, il Presidente dell'Ordine non ha funzione consultiva. Tutte le situazioni che potrebbero

	<p>come figura istituzionale ed ha funzione o ha compito di intervenire laddove richiesto dalla stessa Commissione elettorale? Se sì, in quali situazioni lo può o lo deve fare? Il Presidente dell'Ordine ha funzione consultiva anche per il Presidente della Commissione elettorale?</p>	<p>verificarsi devono essere risolte dal Presidente del seggio insieme agli scrutatori e al segretario e vanno riportate nel verbale.</p>
	<p>Si chiede di specificare le modalità di verifica da parte dell'Ordine del requisito, in capo ai componenti il seggio elettorale, di non sussistenza del rapporto di parentela entro il quarto grado con i candidati.</p>	<p>Coloro che vengono scelti, tra i presenti all'Assemblea elettorale, come componenti il seggio dovranno autocertificare di non essere in rapporto di parentela entro il quarto grado con i candidati.</p>
	<p>Il grado di parentela deve essere autocertificato dagli scrutatori senza obbligo di verifica?</p>	<p>Trovano applicazione le previsioni di cui al D.P.R. 445/2000.</p>
	<p>Si chiede di specificare le modalità di controllo sui votanti, in particolare se sia necessario registrare i votanti facendo firmare il foglio di presenza indicando orario di entrata per eventuali comunicazioni di positività. Circa la sanificazione del seggio elettorale, poiché alla chiusura del seggio nessuno può accedervi, è possibile fare una eccezione per poter procedere alla sanificazione del luogo?</p>	<p>È opportuno predisporre un registro ove registrare le presenze, indicando eventualmente anche l'orario di entrata e di uscita. Circa la sanificazione, poiché spetta al Presidente del seggio provvedere alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in modo che nessuno possa entrarvi, spetta a lui decidere le modalità per procedere alla sanificazione del luogo.</p>
	<p>Qualora decidessimo di svolgere le operazioni elettorali in più sedi (un giorno a Crema, un giorno a Casalmaggiore e tre giorni a Cremona), la composizione del seggio dovrà essere la medesima in tutte le sedi?</p>	<p>Si precisa che il seggio elettorale, una volta costituito, è unico e resta immutato nella sua composizione anche nel caso in cui le elezioni si svolgano in più sedi, fatta salva l'ipotesi di eventuali impossibilità di partecipazione dei componenti che dovranno, pertanto, essere sostituiti dai componenti supplenti.</p>
	<p>Le sedi staccate si possono fare nei 5 gg (3 gg a Verona, 1 gg a Legnago e 1 gg a S. Bonifacio?) con gli stessi scrutatori? Le urne rimangono sigillate fino al termine e le operazioni di scrutinio vengono fatte solamente nella sede dell'OMCeO, spostando le urne dalle sedi staccate a quella principale?</p>	<p>Il seggio elettorale deve rimanere immutato, pertanto, in caso di elezioni da svolgersi in più sedi, lo stesso dovrà spostarsi avendo cura, una volta terminate le votazioni in una sede, di sigillare le urne prima di trasferirsi nell'altra. Lo scrutinio deve avvenire nella sede dell'Ordine ove verranno spostate le urne.</p>

	Come deve avvenire il trasporto delle urne in caso di seggio itinerante? Le stesse devono essere riposte presso la sede dell'Ordine a chiusura della giornata di votazione?	Le modalità di trasporto delle urne saranno decise dal Presidente del seggio elettorale, a condizione che, nel trasporto delle stesse, venga garantita l'integrità dei sigilli apposti all'urna.
	Quali sono le indicazioni per la gestione degli accessi al seggio e l'utilizzo di matite copiative da parte dei partecipanti per evitare gli assembramenti e possibili contagi?	La gestione degli accessi alla sede della votazione e l'utilizzo delle matite copiative sono di competenza del Presidente del seggio elettorale (es. far igienizzare le mani prima di consegnare la matita copiativa)
	In caso di più sedi di voto (anche se il seggio deve essere unico), quali sono le procedure di vigilanza e controllo consigliate?	Spetta al Presidente del seggio individuare le procedure di vigilanza e controllo atte a garantire la segretezza del voto e il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
	Modalità di individuazione del Presidente del Seggio: l'art. 3, comma 2 del D.M. del 15.3.2018 prevede che sia scelto dagli scrutatori, ma non precisa come (votazione palese o segreta? Va redatto un verbale?)	Il Presidente del seggio elettorale viene scelto fra i tre sanitari più anziani di età presenti al seggio. La modalità di scelta adottata da questi ultimi va riportata nel verbale.
	Modalità di individuazione dei componenti supplenti del seggio elettorale di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 15.3.2018; chiarire se e in che misura vadano remunerati, considerato che devono essere reperibili per tutta la durata delle votazioni.	I componenti supplenti sono individuati tra i presenti all'Assemblea con gli stessi criteri utilizzati per la scelta dei componenti effettivi. Spetta al Consiglio Direttivo decidere di prevedere un compenso per i componenti supplenti.
	Quanti supplenti possono essere previsti per gli scrutatori? Le eventuali sostituzioni possono essere anche temporanee?	Per ogni componente effettivo del seggio possono essere nominati uno o più supplenti. Il seggio elettorale non può essere modificato, salvo che per cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenute giustificate. Non sono ammesse sostituzioni temporanee.
	I componenti il seggio elettorale devono essere i medesimi per tutte le giornate e/o tornate? In caso di impedimento (quali tipologie ammesse) possono essere sostituiti?	Il seggio elettorale non può essere modificato, salvo che per cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenute giustificate (es. motivi di salute).
	Consci dell'impossibilità di individuare gli scrutatori ad apertura del seggio si può procedere con una lista di nominativi disponibili (supplenti compresi)?	I componenti il seggio non possono essere individuati con una lista di nominativi ma sono individuati tra i presenti all'assemblea.

	Ai fini della costituzione del Seggio devono essere nominati obbligatoriamente 4 membri effettivi e 4 supplenti oppure bastano anche i 4 effettivi se non ci sono presenti in sala iscritti per la nomina a supplente?	È opportuno che, al momento della costituzione dell'assemblea, si nomini, per ogni componente effettivo, uno o più componenti supplenti.
	Si chiede quali siano i criteri per l'individuazione dei componenti supplenti dei seggi; se si debba applicare il criterio dell'anzianità di iscrizione all'albo o di età per graduare le eventuali disponibilità.	Si seguono gli stessi criteri previsti per l'individuazione dei componenti effettivi.
COMPENSI	È previsto un compenso per i componenti il seggio elettorale? Quale ipotetico ordine di misura hanno gli eventuali compensi: ad es. pari al gettone di presenza del consigliere dell'Ordine?	Il Consiglio Direttivo dell'Ordine può, se ritiene, deliberare la corresponsione di un compenso a favore dei componenti, effettivi e supplenti, il seggio elettorale determinandone anche l'entità.
CONVOCAZIONE	Si chiede in merito alle date delle tre convocazioni. In particolare, se le tre tornate elettorali debbano essere convocate per lo stesso numero di giorni e con gli stessi orari oppure se per esempio la prima tornata può prevedere 3 giorni, la seconda 5 giorni e la terza 2 giorni con orari differenti.	L'avviso di convocazione può prevedere, per ogni tornata elettorale, una durata diversa delle votazioni, da 2 a 5 giorni, a condizione però che qualora il numero degli iscritti sia superiore a 5000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a 3 giorni. Per quanto concerne l'orario, esso può essere diverso in ciascuna tornata elettorale, però è consigliabile che, nell'ambito della stessa tornata elettorale, sia identico per tutti i giorni delle votazioni.
	Le operazioni di voto possono essere convocate per 2 giorni soltanto? Per quante ore?	Si possono essere convocate per due giorni, salvo che l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila (5000) nel qual caso la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre (3) giorni. La normativa non dice nulla in materia di orario per cui spetterà al Consiglio Direttivo uscente valutare come articolare l'orario delle votazioni.
	Quanta deve essere la distanza tra le 3 convocazioni (prima, seconda e terza) da inserire nell'unico avviso di convocazione nel caso in cui si organizzino le elezioni in tre giorni? È possibile anche fissarle di seguito una settimana dopo l'altra?	Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, così come novellato dalla L. 11 gennaio 2018, n. 3, le votazioni devono svolgersi in un periodo di tempo che contenga un giorno festivo, pertanto è possibile fissare le tre

		convocazioni anche a distanza di una settimana l'una dall'altra, purchè uno dei giorni in cui si svolgono sia domenica.
	L'avviso di convocazione è unico, è necessario inviare nuovamente la convocazione, se la prima o seconda convocazione non raggiunge il quorum? Oppure è valida la prima lettera di convocazione?	Se l'avviso di convocazione è unico e contiene le tre date di convocazione, non è necessario inviare nuovamente la lettera di convocazione.
	Devo rispettare comunque tra una convocazione e l'altra i venti giorni?	Se l'avviso di convocazione è unico e contiene le tre convocazioni non è ovviamente necessario rispettare il termine di 20 giorni tra le stesse. Al contrario, se l'avviso di convocazione contiene solo la prima tornata elettorale, per le altre sarà necessario rispettare il termine di 20 giorni.
	L'invio delle convocazioni si può fare per PEC per chi ne è in possesso e le altre per posta prioritaria?	È senz'altro preferibile e doveroso inviare le convocazioni tramite PEC e, nei confronti di chi non ne è ancora in possesso, per posta prioritaria. Si rammenta a tale proposito l'obbligo per ciascun professionista di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.
	Per la validità delle operazioni elettorali è previsto un numero minimo di ore al giorno in cui il seggio deve rimanere aperto?	Come sopra specificato, la legge non dice nulla in materia di orario per cui esso deve essere stabilito in maniera tale da favorire la più ampia partecipazione dei votanti, tenuto conto del numero degli iscritti e delle difficoltà di accesso alla sede del seggio.
	Per "orario identico per tutti i giorni delle votazioni" si intende orario identico nell'ambito di una convocazione o identico per tutte le convocazioni?	È consigliabile, ma non obbligatorio, che l'orario sia identico per tutti i giorni delle votazioni nell'ambito di una convocazione, al fine di non indurre in errore gli elettori.
	La pubblicazione delle date di convocazione delle elezioni sul sito dell'Ordine/FNOMCeO deve avvenire contestualmente all'invio delle lettere/PEC di convocazione o deve essere effettuata non appena il Consiglio delibera le date?	Le date delle convocazioni vanno pubblicate contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.
	Avviso di convocazione. La Com. n. 149 riporta: L'avviso di convocazione, da inviarsi tramite PEC o posta prioritaria (attualmente servizio di posta prioritaria offerta	La legge richiede espressamente che l'avviso di convocazione sia inviato a mezzo Pec o posta prioritaria. Poiché il servizio di posta prioritaria

	da Poste Italiane con il nome Posta 1 oppure altri prodotti commerciali aventi le stesse caratteristiche di quest'ultima). La caratteristica principale del servizio Posta1 è il recapito in 1 giorno lavorativo (al costo di € 2.80), mentre il servizio Posta4 offre il recapito in 4 gg lavorativi (al costo di € 1.10). Qualora l'invio delle lettere di convocazione venga predisposto con un congruo anticipo (es. 25gg prima della data di prima convocazione), è possibile utilizzare il servizio Posta4 o altri servizi analoghi?	corrisponde al servizio di Poste Italiane Posta 1, non può essere utilizzato il servizio Posta 4.
	Nella convocazione delle assemblee elettorali in presenza è possibile inserire una postilla aggiuntiva che indichi che in caso della seconda ondata di pandemia si possano utilizzare le stesse date per lo svolgimento delle elezioni da remoto in modalità telematica senza dovere inviare di nuovo la convocazione?	Le modalità devono essere già predefinite nella lettera di convocazione e non possono essere modificate successivamente. Si ricorda che, per procedere a votazione telematica, occorre adottare con delibera le relative procedure operative le quali devono essere sottoposte a valutazione e validazione della Federazione.
	La comunicazione può essere mista (PEC / Posta cartacea), visto che non tutti hanno PEC? per coloro che hanno PEC, ci si può limitare a questa via di comunicazione?	Si
	Decorse le tre ore dalla costituzione dell'Assemblea elettorale, qualora sia impossibile procedere alla costituzione del seggio, si passa automaticamente alla seconda convocazione come da avviso già inviato agli iscritti, o si deve rifare la prima convocazione?	Nel caso in cui non viene raggiunto il quorum, l'assemblea è convocata in seconda convocazione.
	La spedizione dell'avviso di convocazione delle assemblee elettive, utilizzando strumenti utilizzati per comunicazioni di tipo promozionale o pubblicitario, non è ammessa.	Vietato (vedi decisione CCEPS n. 19 del 25 giugno del 2012) ma come specificato nella comunicazione n. 149 possono essere utilizzati altri prodotti che abbiano le stesse caratteristiche del servizio Posta 1 di Poste Italiane.
LISTE	Si chiedono chiarimenti sui passaggi e le procedure di presentazione ed autentiche delle liste.	Ciascun iscritto può presentare la propria candidatura singolarmente o nell'ambito di una lista, in presenza all'Ordine o a mezzo Pec. Per quanto concerne la candidatura singola, perché la stessa sia valida, deve essere sottoscritta da un numero di firme almeno pari al numero dei

		<p>componenti l'organo da eleggere. Tali firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato in presenza. Il singolo candidato può sottoscrivere la propria candidatura.</p> <p>Per la candidatura mediante lista questa può essere presentata da tutti candidati oppure da uno solo che raccoglie le volontà degli altri candidati previa specifica sottoscrizione di adesione di questi, corredata dalla fotocopia di un documento di identità. La lista depositata deve essere sottoscritta da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti da eleggere le quali devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato in presenza. I candidati possono sottoscrivere la propria lista.</p>
	<p>All'interno delle liste deve essere indicato un numero minimo di donne e uomini? Se sì, qual è il loro rapporto minimo?</p>	<p>L'art. 2, comma 3, del D. Lgs. C.P.S. 233/46, come modificato dalla L.3/2018, precisa che l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza che ogni Ordine deve favorire nelle elezioni deve avvenire secondo modalità stabilite con regolamenti ministeriali.</p> <p>A riguardo, il Ministero della Salute non ha adottato alcun regolamento per cui allo stato non esiste alcuna previsione normativa o regolamentare che stabilisca un numero minimo di uomini e di donne che devono essere indicati all'interno di una lista.</p> <p>Pertanto, spetta a coloro che presentano le proprie candidature nell'ambito di una lista prevedere, all'interno della lista stessa, la presenza di entrambi i generi e garantire la presenza di candidati giovani.</p>
	<p>La candidatura inviata via PEC non necessita di autenticazione delle firme? Allegare i documenti dei firmatari sostituisce l'autentica?</p>	<p>Le candidature, singole ovvero nell'ambito della lista, possono essere presentate anche tramite Pec, ma la sottoscrizione delle stesse deve avvenire tramite firme autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato di persona.</p>

	<p>Vorremmo capire meglio il procedimento di presentazione delle liste: la candidatura tramite lista si effettua con il modello da voi inviato presentato da parte di un componente della lista. Ma per l'autenticazione delle firme ciascun componente le deve apporre davanti al presidente o ad un suo delegato all'Ordine o chi presenta la lista basta che alleggi i documenti di identità di ciascuno?</p> <p>Inoltre, le firme a corredo della lista possono essere quelle stesse dei candidati?</p>	<p>Ogni iscritto può depositare la propria candidatura a mano o a mezzo Pec. In questo secondo caso, deve allegare copia del documento di riconoscimento.</p> <p>Le candidature devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e autenticate. Si ribadisce che l'autenticazione della firma deve avvenire di persona davanti al Presidente dell'Ordine o al suo delegato, il quale deve verificarne l'identità.</p>
	<p>La candidatura tramite lista può essere presentata da uno dei componenti la lista stessa che raccoglie la volontà dei candidati corredata da fotocopia di un documento d'identità. Io capisco che qualora le firme siano raccolte dal Presidente o delegato (componente consiglio direttivo) non serve documento d'identità, (vero?)</p>	<p>Il documento di identità è sempre indispensabile.</p>
	<p>Numero di firme necessarie per le candidature al Consiglio Direttivo: devono essere 15 (considerando quindi solo i componenti Medici Chirurghi) o 17 (considerando anche i componenti Odontoiatri)?</p>	<p>La candidatura singola e/o la lista devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, <u>almeno pari</u> al numero dei componenti l'organo da eleggere. Nel caso di specie, si considera solo la componente medica del Consiglio Direttivo (7, 9 o 15 in base al numero degli iscritti).</p>
	<p>Come va conteggiato con precisione il tempo massimo di presentazione delle liste ("non oltre le 12.00 del decimo giorno precedente l'apertura del seggio")</p>	<p>Si computa o il termine iniziale o il termine finale. (Es. se le elezioni si tengono il 20, 21, e 22 settembre, le liste potranno essere presentate entro le ore 12.00 del 10 settembre)</p>
	<p>In presenza di una sola lista di candidati sarebbe ammissibile predisporre, in analogia con le elezioni politiche o amministrative, schede prestampate con riportata la lista e elenco alfabetico dei candidati con a fianco quadratini per l'espressione del voto?</p>	<p>Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle liste è di 10 gg. prima della data di svolgimento delle elezioni, appare difficile poter predisporre tempestivamente la stampa di un numero considerevole di schede prestampate, almeno pari al numero degli iscritti.</p>
	<p>Si chiede se la candidatura singola o di lista debba essere sostenuta soltanto da sottoscrittori iscritti nell'albo di riferimento dell'organo collegiale per l'elezione del quale si presenta candidatura. A titolo esemplificativo si chiede</p>	<p>Si conferma che la candidatura singola o di lista debba essere sostenuta soltanto da sottoscrittori iscritti nell'albo di riferimento dell'organo da eleggere, a meno che non si tratti di doppio iscritto.</p>

	se un medico chirurgo possa sostenere la candidatura di una lista per l'elezione della Commissione Albo Odontoiatri e viceversa.	
COLLEGIO DEI REVISORI	A proposito del Collegio dei Revisori dei Conti si fa riferimento, in caso di Ordini con più Albi, allo statuto per l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle professioni. Come ci si comporta per gli OMCEO che non hanno stabilito tali misure mediante statuto? È obbligatoria la presenza di entrambi gli Albi?	Posto che gli Ordini con più Albi sono tenuti a prevedere mediante statuto le misure atte a garantire la rappresentanza delle due professioni nell'ambito del Collegio dei Revisori, si ritiene che, allo stato, tale principio possa essere garantito mediante l'adozione dello statuto da parte dell'Ordine.
	Non si ritiene più corretto che il presidente del Collegio dei revisori (rappresentativo di un organo autonomo ed alla pari degli altri organi dell'Ordine), per di più considerato lo specifico ruolo di controllo attribuito a tale organo, venga eletto dall'Assemblea generale degli iscritti? Oppure che tale potere di nomina venga riservato al Collegio dei Revisori, costituendo un palese vulnus che il Presidenti dei "controllati" (il Consiglio Direttivo) nomini il Presidente dei "controllori" (Revisori dei Conti)	Si precisa che, nella comunicazione n. 149, sostitutiva della n. 143, è previsto che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, non viene nominato discrezionalmente dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, bensì viene scelto all'esito di una procedura ad evidenza pubblica che dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi del codice civile e della L. 241/90. Tale interpretazione è sostenuta anche dalla Direzione generale delle professioni sanitarie del Ministero della Salute.
	Per la lista dei revisori dei conti perché si parla di quattro candidati se uno verrà poi individuato dall'elenco dei revisori dei conti? (forse intendeva dal registro dei revisori legali)	Nella Comunicazione n. 149, relativamente al Collegio dei Revisori dei Conti, non si parla di quattro candidati ma del fatto che la lista e la singola candidatura alla carica di Revisore deve essere sottoscritta da un numero di firme almeno pari a quattro (perché 4 sono i componenti del CRC).
	Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Revisore Contabile Professionista, può coincidere con il commercialista dell'Ordine se quest'ultimo non tiene la contabilità ma si occupa solo delle buste paghe dei dipendenti e delle incombenze fiscali dell'Ente?	No, il commercialista dell'Ordine non può rivestire la carica di revisore legale in quanto non in possesso del requisito di indipendenza richiesto dalla normativa di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
	Il revisore legale nella candidatura deve inserire il suo compenso?	Il revisore legale non è soggetto a candidatura "elettorale", bensì a nomina da parte del Consiglio

		direttivo a seguito di avviso pubblico. Il relativo compenso va inserito nell'avviso stesso.
	L'avviso pubblico per l'individuazione dei candidati alla presidenza del CRC va bandito prima della convocazione dell'assemblea elettorale o successivamente?	L'avviso pubblico deve essere bandito entro il 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni.
QUORUM	Posto che l'assemblea elettorale identifica gli iscritti all'albo medici alla data di convocazione delle elezioni si vorrebbe conoscere quali sono gli elementi ostativi alle sole nuove iscrizioni a che gli stessi vengano iscritti all'Albo non acquisendo, in quanto già convocata l'assemblea elettorale, il diritto al voto; peraltro, tale dicitura non compare al punto riguardante gli iscritti all'Albo degli odontoiatri.	Si precisa in via preliminare che la previsione vale sia per gli iscritti all'Albo medici che per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri. Il diritto al voto si acquisisce nel momento in cui viene deliberata da parte del Consiglio Direttivo l'iscrizione all'Albo. Pertanto, dall'inoltro dell'avviso di convocazione fino al termine delle operazioni elettorali non possono essere deliberate iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni, in quanto il numero degli iscritti identificato al momento della convocazione, rappresenta un elemento fondamentale: - per determinare il numero dei componenti i diversi organi da eleggere, - per determinare il quorum richiesto, per ciascuna tornata elettorale, ai fini della validità dell'Assemblea elettorale, e va indicato nell'avviso di convocazione.
	I sanitari che, al momento delle elezioni, risultano sospesi dalla professione andranno inseriti nel conteggio del quorum?	Il quorum elettorale viene determinato in base al numero di iscritti all'Albo al momento della convocazione. Dal conteggio sono esclusi i sospesi, ai sensi dall'articolo 2, comma 4-sexies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla Legge 80/2005.
	Il quorum per l'elezione del Collegio dei revisori dei Conti è diverso per i Medici chirurghi e per gli Odontoiatri o è lo stesso? (ultima pag. dei fac-simile degli avvisi di convocazione). Se è diverso, le assemblee per le votazioni possono svolgersi in date diverse, una per gli Odontoiatri e una per i Medici chirurghi? (pag. 10 COM. N. 149)	Il quorum si calcola in base al numero di iscritti all'Albo Medici e all'Albo Odontoiatri risultanti al momento dell'inoltro dell'avviso di convocazione. L'assemblea è unica e le votazioni non possono svolgersi in date diverse.
	Se il quorum per l'elezione del Collegio dei revisori dei conti è lo stesso per i Medici chirurghi e per gli Odontoiatri, visto che i doppi iscritti hanno diritto a due	Il quorum viene calcolato in base al numero degli iscritti a ciascun Albo, per cui il doppio iscritto viene conteggiato sia come iscritto all'Albo dei

	schede per l'elezione del Collegio dei Revisori, il calcolo del quorum viene effettuato sulla somma degli iscritti ai due Albi, o i doppi iscritti si calcolano una sola volta?	Medici Chirurghi che come iscritto all'Albo degli Odontoiatri.
	Dall'inoltro dell'avviso di convocazione fino a quando il Consiglio Direttivo uscente non può deliberare nuove iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni dall'Albo? (pag. 4 COM. N. 149)	Il CD uscente non potrà deliberare nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni fino al termine delle operazioni elettorali. Sarà cura del Consiglio Direttivo uscente evitare di far intercorrere un lasso di tempo troppo lungo tra la data di inoltro dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento delle operazioni elettorali, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 221/50, il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di iscrizione nel termine di tre mesi.
	Il quorum elettorale viene stabilito al momento della delibera di indizione delle elezioni o al momento dell'invio della lettera di convocazione?	Il quorum elettorale viene stabilito al momento dell'invio della lettera di convocazione.
	Il quorum va conteggiato, e segnalato sulla lettera di convocazione assemblea elettorale, per ciascuna tipologia di elezione (Medici, Odontoiatri, Revisori) e per ciascuna convocazione (prima, seconda, terza)?	Si
	Se l'albo Odontoiatri raggiunge il quorum il primo giorno le elezioni sono valide. In questo caso lo scrutinio si fa al termine di tutte le elezioni? In questa situazione gli Odontoiatri devono tornare a votare per i revisori?	In caso di raggiungimento del quorum per le elezioni di un solo Organo (es. Commissione Albo Odontoiatri) si procede alla proclamazione degli eletti. Nel caso di specie, gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri dovranno tornare a votare per l'elezione del Collegio dei revisori.
ESPRESSIONE DI VOTO	In relazione alle operazioni di voto, l'elettore può votare solo una lista? Può votare la lista e contemporaneamente esprimere le preferenze? Nel caso sia possibile il voto di lista e il voto di preferenza come vengono conteggiate queste ultime?	L'elettore può votare scrivendo nella scheda elettorale la denominazione della lista oppure riportando tutti i nominativi dei candidati a quella lista. In entrambi casi il voto va a tutta la lista. Nell'ipotesi in cui l'elettore vota la lista e contemporaneamente esprime le preferenze, se queste si riferiscono a candidati appartenenti ad una lista diversa da quella indicata, la scheda sarà nulla. Se invece le preferenze espresse appartengono ai candidati di quella lista, spetterà al seggio valutare

		se annullare la scheda o attribuire il voto ai soli candidati di quella lista il cui nominativo è stato trascritto nella scheda elettorale.
	Nel caso di voto al solo candidato di una lista, la lista stessa acquisisce voti?	In questa ipotesi la lista non acquisisce alcun voto bensì soltanto il candidato il cui nominativo è riportato nella scheda elettorale.
	Se al momento dello scrutinio su una scheda vengono riscontrati nominativi regolarmente candidati insieme a nominativi non candidati la scheda è nulla o si contano comunque validi i voti ai candidati?	Fermo restando l'autonomia del seggio elettorale in materia di validità delle schede elettorali, in tale ipotesi la scheda potrebbe essere considerata nulla in quanto potrebbe essere considerato un segno di riconoscimento.
	Esclusione dall'elettorato attivo dei sospesi – non prevista dall'attuale art. 2 del D. Lgs. C.P.S. 233/46 – riserva di legge ex art. 48 Cost.	L'esclusione dall'elettorato attivo si evince dall'articolo 2, comma 4-sexies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla Legge 80/2005.
	Come si raccorda la disciplina elettorale con l'obbligo di attivazione e comunicazione all'Ordine della PEC? Qualora l'iscritto non provveda alla comunicazione nei termini va sospeso... prima dell'invio della convocazione delle elezioni?	L'iscritto che risulti sospeso ai sensi della normativa di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 durante il periodo elettorale non ha diritto all'elettorato attivo.
	Un iscritto radiato con ricorso pendente in CCEPS può votare?	Si
	Qualora un iscritto dovesse votare una lista e un iscritto di un'altra lista, come viene considerato il voto?	Non essendo chiara la volontà dell'elettore, la scheda deve ritenersi nulla.
	Il voto di lista corrisponde ad un voto di preferenza per ogni singolo candidato nella lista? Se un candidato singolo raccoglie un numero di preferenze maggiore di quello del candidato di lista, chi viene estromesso tra i candidati dalla lista stessa?	Il voto di lista viene attribuito a tutti i componenti la lista. Risultano eletti i candidati, singoli o inseriti in una lista, che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.
ELEZIONE	Non si ritiene indispensabile che la Commissione Albo Medici proceda, in seno alla stessa, alla elezione dei propri rappresentanti istituzionali, secondo le modalità previste dalla legge n.3/2018 e dal D.M. 15 marzo 2018?	L'art. 2, co. 10 del D. Lgs. C.P.S. 233/46 prevede che in caso di più Albi nello stesso Ordine ogni commissione di albo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il presidente, il vicepresidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. L'art. 3, co. 3, dello stesso decreto precisa che per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni e i

		<p>compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.</p> <p>Pertanto, alla luce del combinato disposto delle due previsioni e sulla base di quanto già stabilito nella Comunicazione della FNOMCeO n. 57 del 2000, laddove il Presidente del Consiglio Direttivo sia eletto tra i componenti medici, presiederà anche la commissione per gli iscritti all'Albo medici chirurghi. Nel caso in cui il Presidente sia un odontoiatra, assumerà le funzioni di Presidente della Commissione medica il Vicepresidente. Nel caso in cui anche quest'ultimo sia un odontoiatra, assumerà le funzioni di Presidente della Commissione medica il consigliere medico più anziano di iscrizione del Consiglio Direttivo.</p> <p>Allo stesso modo, la Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, sulla base di quanto previsto dalla L. 409/1985 e dal D. Lgs. C.P.S. 233/46, come modificata dalla L. 3/2018, provvederà ad eleggere i propri rappresentanti istituzionali.</p>
DECORRENZA ORGANI	In relazione alla proclamazione dei risultati si richiedono le seguenti precisazioni, in relazione a quanto previsto alla pagina uno sulla durata e a pagina 13. L'insediamento si intende dal primo gennaio?	Si precisa che entro 8 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio direttivo e la Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri procedono all'elezione delle cariche istituzionali, invece il Collegio dei revisori dei conti, che non elegge il Presidente essendo nominato al termine di una procedura ad evidenza pubblica, si insedia il 1° gennaio 2021 insieme agli altri organi.
	Dubbi sull'insediamento degli organi: 1° gennaio 2021 o contestualmente alla proclamazione degli eletti? Il termine del 31 dicembre rappresenta infatti – nel disegno del legislatore – il momento entro il quale devono considerarsi esaurite tutte le fasi che conducono al mutamento dei soggetti chiamati a far parte degli organi istituzionali e non la data di scadenza del mandato.	Gli Organi entrano in carica dal 1° gennaio 2021. Ciò si desume dall'articolo 2, comma 7, del novellato D. Lgs. C.P.S. n. 233/46, che stabilisce che la proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

PROCLAMAZIONE	Nel caso di doppia elezione, cosa si intende per opzione dell'eletto?	Per opzione si intende la facoltà del candidato che risulta eletto in due organi (Consiglio direttivo e Collegio dei revisori oppure Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e Collegio dei Revisori dei Conti) di scegliere una fra le due cariche conseguite.
	Nel caso di doppia elezione - incompatibilità (la scelta rimane dell'eletto?)	Nell'ipotesi in cui un iscritto venga eletto a due cariche, lo stesso dovrà esprimere la sua scelta subito dopo la proclamazione, o, al massimo, entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione, al fine di consentire tempestivamente la proclamazione/comunicazione del primo dei non eletti nella carica non opzionata.
	La proclamazione degli eletti da effettuarsi entro il 31 dicembre (pag.13 della COM.N. 149) è la stessa effettuata dal presidente del seggio (pag. 12 della COM. N. 149)?	Si è la stessa.
PROCEDURE TELEMATICHE	È possibile utilizzare il modello elezioni da remoto posto alla validazione FNOMCeO da altri Ordini (VEDI PROPOSTA Ordini di Latina, Piacenza e altri...) qualora già validato dalla FNOMCeO?	Non è possibile aderire alle procedure operative per la votazione telematica adottate da altri Ordini. Ciascun Ordine deve adottare con propria deliberazione le proprie procedure, da sottoporre alla valutazione e validazione della Federazione.
	Opzione telematica che prevedesse codici inviati con smartphone non può essere considerata valida per tutti (non tutti ne sono certamente attrezzati); può essere gestita (anche se complessa) modalità mista (cartacea / elettronica) di votazione o ibrida con tablet nelle cabine elettorali?	Le elezioni non possono essere svolte con modalità miste.
	Entro quando va inviato eventuale progetto per votazione telematica?	Le procedure operative per la votazione telematica devono essere inviate entro il 31/08/2020, al fine di consentire la successiva valutazione da parte del Comitato Centrale della FNOMCeO.
SCRUTINIO	Lo scrutinio è/può essere aperto al pubblico?	È possibile assistere alle operazioni di scrutinio senza possibilità di interferire con i lavori del seggio elettorale.
ALTRO	Se un attuale Consigliere ha ricoperto tale ruolo nel triennio precedente 2015-2017 e in tale periodo (soprattutto nell'ultima parte del mandato) non ha più	Non esiste una normativa che preveda la decadenza dalla carica di Consigliere nel caso in cui non partecipi alle sedute del Consiglio Direttivo.

	presenziato nei CD senza giustificazione si poteva ritenere decaduto dall'incarico? A quale normativa è possibile fare riferimento?	